

382.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	24563	ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> . . .	24576 24581, 24583, 24584
Disegno e proposta di legge costituzionale <i>(Seguito della discussione):</i>		BALLARDINI, <i>Relatore per la maggio-</i> <i>ranza</i>	24576, 24581, 24583
Modificazioni e integrazioni dello Sta-		BIONDI	24584
tuto speciale per il Trentino-Alto		BOZZI	24575, 24577
Adige (2216);		CAMBA	24582
BALLARDINI ed altri: Modifica dell'arti-		FRANCHI	24579, 24581, 24582
colo 63 dello Statuto speciale della	24563	SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in-</i> <i>terno</i>	24577, 24581, 24584
PRESIDENTE	24563	SERVELLO	24564, 24577
ABELLI	24584	Proposte di legge:	
		<i>(Annunzio)</i>	24563
		<i>(Deferimento a Commissione)</i>	24578
		<i>(Svolgimento)</i>	24563

PAGINA BIANCA

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 1971

La seduta comincia alle 10.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 18 gennaio 1971.

(È approvato).

Congedi.

Hanno chiesto congedo i deputati Cavallari, Girardin, Sisto e Spadola.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RUFFINI: « Norme concernenti il passaggio nel ruolo degli ufficiali giudiziari degli aiutanti ufficiali giudiziari » (2988);

URSO e LAFORGIA: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito » (2989).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte ed alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

SPERANZA, MASCIADRI, LOBIANCO, ARMANI, PREARO, BALDI, DE MEIO, ANSELMI TINA, GIRAUDI e STELLA: « Concessione di credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita » (2318);

BOLDRINI, NAHOUM, ZACCAGNINI, LUZZATTO, GALLI, GIOMO, MUSSA IVALDI VERCELLI, COM-

PAGNA, GORRERI e MARMUGI: « Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali » (2788);

DEGAN e GIOIA: « Ulteriore autorizzazione di spesa per il consolidamento, la ricostruzione e il restauro e manutenzione di opere nella basilica di San Marco in Venezia e nel Duomo e il Chiostro di Monreale » (2897).

La Camera accorda altresì l'urgenza per la proposta di legge n. 2788.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (2216), e della proposta di legge costituzionale Ballardini ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e della proposta di legge costituzionale Ballardini ed altri: Modifica dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 5. Si dia lettura dell'articolo 6.

ARMANI, *Segretario*, legge:

L'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:

- 1) polizia locale urbana e rurale;
- 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3) commercio;
- 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 1971

7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il numero 1).

6. 3. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sopprimere il numero 4).

6. 4. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sopprimere il numero 5).

6. 5. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sopprimere il numero 8).

6. 6. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sopprimere il numero 10).

6. 7. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

10-bis) tutela del paesaggio.

6. 8. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

10-bis) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti pubblici, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità restando comunque stabilito che le abitazioni di competenza degli enti pubblici devono essere assegnate secondo graduatorie compilate esclusivamente in base allo stato di bisogno e senza alcun riferimento all'appartenenza ai gruppi linguistici.

6. 9. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

SERVELLO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto debbo rilevare che l'articolo 6 che modifica l'articolo 12 dello Statuto, ancora per breve tempo in vigore, è strettamente connesso all'articolo 4 che è stato ieri votato. Il primo infatti si occupa delle attività economiche, il secondo del credito. È appunto manovrando il credito che è possibile ridurre alla ragione eventuali industriali o commercianti o esercenti italiani che si mettessero incautamente in mente di non obbedire agli ordini dei nuovi padroni.

L'articolo 6 concede alla Giunta provinciale potestà legislativa in 10 materie, tra le quali sono compresi due pilastri della struttura economica della provincia e cioè il commercio (punto 3) e l'incremento della produzione industriale (punto 8). Ma se riflettiamo che nel complesso dell'economia dell'Alto Adige sono in mano agli altoatesini l'agricoltura per il 95 per cento, l'artigianato per il 70 per cento, il commercio per l'80 per cento e l'industria turistico-alberghiera per il 96 per cento, constatiamo che l'unica isola di sopravvivenza degli italiani è l'industria. Ed è infatti sulla industria che si sono accentrati da venti anni i tiri della *Volkspartei*.

Ora, con la nuova legge, la *Volkspartei* segna la sua più strepitosa vittoria. Altro che collaborazione tra i diversi gruppi etnici! Fin dalla costituzione della regione autonoma la *Volkspartei* si trasformava in toro inferocito ogni qualvolta si parlava di industria, che per essa era ed è sinonimo di italianità; si infuriava a tal punto da respingere ottusamente perfino dei provvedimenti regionali che erano con evidenza solare vantaggiosi per tutta la popolazione della provincia, trasformando, quindi, la sua opposizione all'industria italiana in autolesionismo, con un sistematico boicottaggio ad ogni nuova iniziativa.

La conclusione fu che una provincia prospera e ad alto reddito rispetto a molte altre province italiane ha cominciato a declinare negli ultimi dieci anni. Ma alla *Volkspartei* non importava il benessere della popolazione, interessava soltanto cacciar via gli italiani, sintetizzando così il proprio programma di azione in questa proposizione: meglio un progresso lento del nostro *humus* culturale che un *boom* economico all'insegna dell'italianità. In altre parole: meglio una recessione economica con danno per l'intera popolazione piuttosto che un progresso che sia dovuto agli italiani.

Logicamente l'obiettivo principale era sempre la zona industriale di Bolzano, cioè l'industrializzazione della provincia intrapresa negli anni '30; si è trattato di una vasta operazione che — e nessuno in buona fede può confutarlo — ha segnato il decollo della intera provincia, ha tolto l'Alto Adige dal sonno pressoché medioevale, economicamente parlando, per portarlo ad un livello di reddito e di produttività tale da collocare la provincia ai primi posti nella graduatoria.

Ebbene, questa verità solare è stata invece tradotta, nella furibonda campagna antitalia-

na della *Volkspartei*, in una colonizzazione della provincia (si è arrivato perfino a parlare di genocidio), in uno snaturamento etnico, mentendo a se stessi, perché i rappresentanti della *Volkspartei* ben sanno che il gruppo etnico di lingua tedesca si è indebolito considerevolmente solo quando una larga percentuale dei cittadini ha optato per la cittadinanza tedesca, non certo coattivamente. I rappresentanti della *Volkspartei* hanno dimenticato di precisare che l'immissione di lavoratori italiani venuti da altre regioni nelle industrie locali non era determinata da una discriminazione, ma da una necessità precisa, dal fatto che gli altoatesini erano allergici al lavoro in fabbrica preferendo l'agricoltura e le attività terziarie. Ed è una realtà che tutte le analisi socio-economiche hanno documentato. Hanno dimenticato di precisare che la zona industriale di Bolzano è stata e continua ad essere il polmone finanziario per incrementare ed ammodernare l'agricoltura, per dare al bilancio della provincia un apporto che permette agli amministratori di sovvenzionare largamente, con l'agricoltura, il commercio, l'artigianato, il turismo, cioè tutte le attività produttive in larghissima misura monopolizzate dagli altoatesini. Sicché è esatta l'affermazione secondo cui le entrate del bilancio sono di provenienza italiana, mentre le spese vanno solo a beneficio degli altoatesini.

La zona industriale di Bolzano è costituita da un complesso di oltre 35 industrie che danno lavoro a 7 mila lavoratori in gran parte capifamiglia, per cui assicurano i mezzi per vivere a circa 20 mila persone, ed è un complesso che ha continuamente progredito, tanto che il vero rilancio è avvenuto negli ultimi 10 anni, nonostante l'oblio delle autorità centrali, l'ostilità, per il quieto vivere, delle autorità locali di Governo, il sabotaggio della *Volkspartei*. In questa zona industriale sono state investite centinaia di miliardi; essa assicura tuttora una produzione globale di oltre 50 miliardi di lire e il suo reddito va per nove decimi a beneficio della provincia stessa, sicché appare ridicola e truffaldina l'affermazione del senatore Breitenberg secondo cui l'ampliamento industriale è finanziato dai contadini tedeschi. Si tratta di un complesso industriale vivo e vitale, insomma, perché non è alimentato da incentivi governativi né da agevolazioni di alcun genere; ciò costituisce una prova chiarissima che soltanto sviluppando le strutture industriali la provincia di Bolzano può garantirsi un avvenire economico.

Invece abbiamo visto in questi venti anni soltanto l'azione ottusa della *Volkspartei* che operava per il suicidio economico della provincia così impudentemente difesa, fino a tentare di frantumare una unità economica, come la zona industriale, per creare tante piccole aziende industriali più congeniali agli imprenditori altoatesini, dalla vocazione artigianale. Ed è questo il programma che ora potrà attuare tranquillamente avendo ottenuto il crisma della legge italiana.

La conferma recente, al di fuori delle ipocrisie ufficiali, la troviamo in una corrispondenza alla *Stampa* da Zurigo che riguarda un incontro di giornalisti italiani e sudtirolesi. Ecco la domanda: « Se un imprenditore privato italiano » (privato, si badi bene, non pubblico) « decidesse di impiantare una fabbrica a Bolzano con 2-3 mila operai e se per mancanza di manodopera locale dovesse fare ricorso ad operai di altre province, gli amministratori sudtirolesi darebbero la indispensabile autorizzazione? ». Risposta: « La provincia di Bolzano, avvalendosi delle sue facoltà, darà il via alla installazione di nuove fabbriche soltanto quando avrà la sicurezza che vi lavoreranno operai di lingua tedesca, almeno in grande maggioranza ».

Né la risposta può meravigliare perché è stata la regola della *Volkspartei* in tutti questi anni, una regola che sarà applicata scrupolosamente d'ora in poi avendo ricevuto dal Governo italiano poteri sovrani di decisione.

Le conseguenze sono nelle cifre, nel regresso costante dell'economia della provincia che tuttavia rimane a un buon livello di prosperità perché l'industria creata nei vituperati anni '30 è sempre vitale e fornisce un abbondante ossigeno alle altre attività economiche, soprattutto all'agricoltura e al settore terziario, nel quale convergono i maggiori interessi degli altoatesini. E questo, ripeto, per vocazione. Ed è con questo spirito che la giunta provinciale si accinge al nuovo corso, ottusamente contraria a quelli che sono i reali, evidenti, interessi della popolazione, e cioè lo sviluppo massiccio degli impianti industriali che, ripeterò sino alla noia, sono sì italiani, ma assicurano la prosperità all'intera provincia. Grande sviluppo, invece, all'agricoltura e al turismo, come al commercio, e ridimensionamento dell'industria, della quale ovviamente non si può far a meno, ma che deve essere comunque depurata da ogni traccia di italianità. Il come, lo spiegherò tra breve.

Conclude, la corrispondenza cui ho accennato: « Questa politica potrebbe anche essere

comprensibile se assicurasse alle zone un adeguato sviluppo economico e risultasse sufficiente a fornire il pieno impiego alle giovani generazioni di lingua tedesca che a poco a poco abbandonano le montagne e scendono a valle attirate dalla civiltà industriale. Il guaio è che, almeno fino a questo momento, nessuno di questi due obiettivi è stato raggiunto, né si può sperare che la situazione migliori da sola. Al contrario, gli esperti prevedono che, almeno per quanto riguarda l'agricoltura, la situazione si aggraverà ulteriormente ». Essi sostengono, per esempio, che il piano Mansholt renderà necessaria una ristrutturazione delle aziende agricole altoatesine e accelererà pertanto l'esodo dei contadini dalla campagna.

D'altro canto, la *Volkspartei* è coerente con se stessa perché, come ho detto, ha sempre osteggiato e addirittura sabotato ogni iniziativa industriale con l'obiettivo finale di frantumare l'omogeneità della zona industriale di Bolzano per disperderla nei piccoli centri, dove i lavoratori italiani non sarebbero certo andati. Questo timore, ben giustificato, dei nostri lavoratori ad avventurarsi nei paesi in cui hanno potere pieno gli altoatesini, avrebbe potuto ben illuminare sulla reale situazione di questa provincia ex italiana, signori del Governo. Altro che collaborazione! Altro che pacifica convivenza!

La politica autolesionista, la politica del suicidio economico, è stata preminente nella attività della *Volkspartei* dalla costituzione della regione autonoma ad oggi: una politica paragonabile, sia pure su un piano diverso, ma non meno determinante per quel che si voleva ottenere, alla pianificazione degli attentati terroristici che avevano la medesima matrice. L'episodio più clamoroso e più incredibile è stato quello della legge sulle agevolazioni creditizie alle medie e piccole industrie, e l'altro sulle azioni al portatore: una concessione che lo Stato italiano ha dato soltanto alle regioni a statuto autonomo.

Il 17 agosto 1957 fu approvata dal consiglio regionale la legge che prevedeva agevolazioni a favore delle imprese industriali per le operazioni di credito. Contro questa legge i rappresentanti della *Volkspartei* si scagliarono con violenza, parlando di ritorno alle forme coatte di industrializzazione usate dal fascismo e di manifesta intenzione di reiterare in regime di democrazia l'immigrazione forzata del fascismo. La legge fu comunque approvata perché la maggioranza ragionò in termini realistici. Un anno dopo la medesima legge tornò in consiglio regionale, perché i fondi a di-

sposizione erano stati esauriti e molte erano le richieste rimaste insoddisfatte. Ebbene, la *Volkspartei* rimase sileziosa, perché l'esperienza del primo anno aveva dimostrato che la legge, in provincia di Bolzano, aveva favorito l'economia industriale sudtirolese e non aveva provocato la temuta (in malafede) offensiva industriale neofascista; in realtà la industria neofascista (cioè italiana, per essere più esatti) era molto perplessa a investire capitali nella scottante provincia di Bolzano, nonostante le agevolazioni creditizie.

Lo stesso avvenne per l'emissione delle azioni al portatore nell'agosto 1959. L'opposizione preconizzata della *Volkspartei* a qualsiasi nuova iniziativa industriale che provenisse da un'altra regione italiana, e la situazione politica tutt'altro che pacifica, annullarono molte iniziative industriali a vantaggio, logicamente, del Trentino: altro motivo che consentì alle solite scimmie urlanti dell'italianità di gridare allo scandalo delle discriminazioni. Alla fine del 1969 nel Trentino erano state accordate 246 autorizzazioni per l'emissione di azioni al portatore (186 nel settore dell'industria e 60 in quello del turismo, per circa 86 miliardi e mezzo di lire; mentre per la provincia di Bolzano le autorizzazioni erano state 86, di cui 52 per l'industria e 34 per il turismo, per un importo globale di oltre 30 miliardi di lire).

Ma, a parte la diversa mole delle richieste, va notato che il ritardo nel varo della legge rispetto a quanto era avvenuto in Sicilia e in Sardegna aveva provocato un danno iniziale incalcolabile.

Per gli stessi motivi la *Volkspartei* ha posto continui ostacoli alla legge statale del 29 luglio 1957, n. 635, che prevede l'esenzione decennale da ogni tributo a favore delle nuove piccole industrie e imprese artigiane fino allo impiego di 100 operai. Questa legge, che avrebbe consentito l'industrializzazione dei piccoli centri, con largo impiego di manodopera locale, corrispondeva al programma della *Volkspartei* di attuare la dispersione della zona industriale in vari centri, a sostegno delle iniziative locali. Ma l'opposizione era fondata sul principio, rivelatore quanto grottesco, di non dipendere dall'Italia. E per questo equivoco giuoco politico si è preferito che gli altoatesini disoccupati emigrassero, mentre avrebbero potuto trovare lavoro in nuove iniziative locali. Ma anche l'emigrazione serviva allo sporco giuoco, serviva ad accusare l'Italia di costringere gli altoatesini ad abbandonare il paese.

Altri episodi? Ci limitiamo ai più importanti. La *Volkspartei* ha sempre ostacolato le iniziative regionali volte ad agevolare l'istituzione di nuove aree industriali. La giunta provinciale, pur avendone la specifica competenza, non ha provveduto a corsi di qualificazione per l'industria, che avrebbero assicurato a migliaia di giovani tedeschi un'occupazione ben retribuita. Contemporaneamente la *Volkspartei* ha sviluppato il suo programma di boicottaggio della zona industriale, abbandonata a se stessa dalle autorità di governo, timorose di essere accusate di neofascismo: una azione costante di sabotaggio che il *Dolomiten* riassunse nello slogan « Non vogliamo industrie ». Non vogliamo industrie naturalmente finché si fosse ottenuta la piena autonomia, raggiunta con la legge ora all'approvazione del Parlamento; perché allora la musica sarebbe cambiata (e cambierà infatti tra breve): allora sarebbe stato possibile attuare la più incontrollata discriminazione e favorire i capitali esteri (cioè tedeschi e austriaci), sarebbe stato possibile importare manodopera straniera (cioè tirolese e, in genere, austriaca), sarebbe stato possibile costringere gli italiani ad andarsene, perché neppure i più ottusi nemici dell'Italia che guidano la *Volkspartei* ignorano che l'industria è il polmone della economia locale.

Già nel dicembre 1966, nel dibattito alla Camera sul bilancio di previsione, l'onorevole Magnago, presidente della giunta provinciale di Bolzano, sottolineò che la meccanizzazione dell'agricoltura nella sua provincia aveva fatto diminuire i lavoratori agricoli dal 42 al 28 per cento e che quindi occorreva trovare nuovi posti di lavoro per 15 mila lavoratori agricoli in altri settori. Nessuno gli rinfacciò la politica autolesionista seguita da lui e dai suoi compagni in Alto Adige, e fu male.

Ma finalmente il sabotaggio e l'ostruzionismo potranno ora finire, sia pure per seguire un metodo di valorizzazione industriale (decentramento, spezzettamento, eccetera) che sarà sempre negativo in una struttura economica moderna. Ma forse in avvenire verranno anche le grandi industrie: benvenute, purché non parlino italiano!

Ma per comprendere quale sia il vero animo degli amministratori della provincia di Bolzano, amministratori ai quali, nonostante il loro manifesto accecamento provocato dall'odio antitaliano, il Governo ha concesso una completa autonomia, ricordiamo quanto si è detto per l'articolo 4 sul credito, che la giunta provinciale di Bolzano ha perfino trascurato i finanziamenti forniti dal Mediocredito, con

il risultato che l'ente ha investito nel Trentino 14 miliardi e a Bolzano solo 3 miliardi. Altro contrasto utile per lanciare altre grida contro la discriminazione.

Ma ora, ripeto, tutto cambia. Ora la giunta provinciale accetterà agevolazioni fiscali e sovvenzioni del Mediocredito. Ora tutto questo sarà utile per sradicare, cancellare ogni traccia di italianità. Sono ipotesi? No. Sono deduzioni logiche e realistiche tratte da ciò che è avvenuto finora, sono capitoli di un piano operativo iniziato da molti anni e portato al paradosso di oggi. La vera discriminazione sarà adottata dalla *Volkspartei* con la protezione delle leggi italiane, con il beneplacito del Governo italiano, con i soldi dei contribuenti italiani. Sì, dei contribuenti italiani: perché nella legge che stiamo discutendo c'è anche un articolo, il 17, il quale dice: « Dopo l'articolo 17 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*quater*: " Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali, ecc. " ».

E nella relazione governativa alla legge è detto: « Per gli oneri derivanti alle province dall'attribuzione di nuove competenze trasferite dallo Stato e dall'ampliamento delle competenze provinciali attuali, valutati entro il limite massimo di altri 10 miliardi per ciascuna provincia, si provvederà, ecc. »; naturalmente con i contributi di tutti gli italiani, che dovranno così contribuire alla estromissione totale dei loro connazionali dall'Alto Adige.

Questo avverrà in base alla chiara lettera della nuova legge. Ma vi è anche un potere invisibile, quel potere cioè che la giunta provinciale altoatesina si arrogherà in base a faziose interpretazioni della legge medesima e soprattutto con l'autorità che le deriva dal non avere controlli dallo Stato.

Ebbene, la giunta avrà per esempio poteri discriminatori completi per quel che riguarda tutti i settori dell'industria, sia essa piccola, media o grande, perché la nuova legge a proposito di incentivazione e di credito, non stabilisce più alcuna suddivisione, come il vecchio statuto. In altre parole, i poteri che oggi la provincia ha di discriminare gli investi-

menti e le concessioni per nuove iniziative, permettono di operare sulla linea della discriminazione, senza più manovre interne ma alla luce del sole, perché non c'è più il correttivo del consiglio regionale. Si può praticamente imboccare decisamente la strada che da decenni si auspicava, quella di aprire le porte soltanto a capitali ed iniziative da oltre Brennero, da oltre confine, poiché è una realtà che le iniziative locali non sono sufficienti allo sviluppo economico della provincia: ad ulteriore dimostrazione di quanto settaria e faziosa fosse la campagna contro gli interventi privati, si badi bene privati di operatori italiani.

Ora il piano è alla svolta finale. Per le nuove iniziative esistono i collegamenti con oltre confine. Per le industrie che già esistono si opererà in modo da togliere ogni traccia di italianità. A ciò servirà bene anche la politica urbanistica e dei piani regolatori, come previsto dall'articolo 5: e servirà, sempre nell'ambito del piano urbanistico, l'utilizzazione astuta dei comprensori da esso previsti, cioè la creazione di consorzi di più comuni, in modo da costringere le città, in cui la rappresentanza è a maggioranza italiana, a dar vita ad organismi, in cui la presenza degli altoatesini di lingua tedesca verrà aumentata, in quanto gli organi debbono adeguarsi alla consistenza dei singoli gruppi etnici, come rappresentanti in consiglio. È evidente che attraverso i piani regolatori e i piani urbanistici si fissano i limiti entro cui collocare industrie, secondo le misure volute da una politica concordata con Innsbruck, non con l'Italia. Così l'elemento italiano verrà direttamente insidiato nelle città e nei suoi posti di lavoro, mentre si raggiungerà l'altro obiettivo di disperdere i complessi industriali lontano da Bolzano, in contrasto con le esigenze proprie dello sviluppo in tutto il mondo civile, in cui la legge di mercato impone concentramenti e fusioni di grandi unità.

Ad aumentare l'efficienza delle armi fornite dalla legge alla *Volkspartei* per la sua battaglia definitiva contro l'italianità, non tralasciamo i punti 4 e 5 dello stesso articolo 6, quelli che riguardano apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori, costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento, in rapporto anche all'articolo 7 del disegno di legge, che dovrebbe essere inserito nello statuto come articolo 12-*bis* e in cui si dice: « Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella ma-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 1971

teria del collocamento e avviamento al lavoro... ».

È facile prevedere come tale potestà favorirà al massimo la discriminazione nella preparazione delle nuove leve di lavoro e nelle assunzioni. L'articolo 6 parla quindi del commercio, altro pilastro della struttura economica. Il commercio è già per l'80 per cento in mano ad altoatesini, come l'agricoltura e l'industria alberghiera. Ma ora le poche ditte italiane dovranno fare i conti con i gestori del potere, che hanno dalla loro parte la legge.

Vorrei accennare semplicemente alla facoltà legislativa contemplata dal punto 1 dell'articolo (polizia locale urbana e rurale), a quella di cui al punto 7, che riguarda i pubblici esercizi, come a tutte le altre valvole di blocco contemplate dal discusso e approvato articolo 5. Ma più grave, ovviamente, sarà la situazione per il commercio all'ingrosso.

Finora, in materia di commercio, esisteva un controllo della regione, che manovrava i contributi da concedere a chi volesse costruire grandi magazzini nelle zone destinate al settore commerciale. Sappiamo che vi è un accordo preferenziale tra la regione Trentino-Alto Adige e il Tirolo-Voralberg, per cui ogni anno vengono fissati i contingenti di merci per l'importazione e l'esportazione. In sede di trattative per fissare i tipi di merci e il quantitativo, l'azione dell'assessorato regionale è sempre stata equilibratrice dell'interesse di entrambe le province. Ma d'ora in poi? Interverranno nelle trattative due assessori provinciali anziché il solo assessore regionale? E ancora: come funzionerà il meccanismo ben più delicato delle licenze? È una materia fino ad ora attribuita all'apposita commissione regionale. La logica fa prevedere la costituzione di due commissioni provinciali e anche per il commercio come per l'industria la provincia di Bolzano creerà la più feroce discriminazione perché avranno libero corso la volontà dei sindaci, gli interessi dei commercianti di lingua tedesca, la politica razzista della giunta provinciale.

Non si può dimenticare che le indagini preliminari per la concessione di una licenza erano svolte da una commissione regionale, tramite i carabinieri e le associazioni di categoria, in modo da bloccare, laddove si rivelava faziosa, la componente etnica; ma ora quali poteri avranno le commissioni provinciali? Per quello che riguarda la provincia di Bolzano è presto detto: tutti i poteri, anche perché in proposito la legge tace. Così anche il commercio italiano già in minoranza sarà ridotto agli estremi e si completerà

l'opera di decadimento che già era cominciata con il boicottaggio operato dalla *Volkspartei* ai danni dell'industria: due settori evidentemente connessi.

Si è trattato di un peggioramento che ha portato la bilancia commerciale della regione, nel 1969, ad un passivo di 1.607.703 dollari. Ma un altro dato importante da sottolineare è l'accordo preferenziale con il Tirolo Voralberg che è andato finora a beneficio dell'Alto Adige. Basti dire che nel 1969 il 38,1 per cento delle importazioni riguardava la provincia di Trento ed il 61,9 per cento, la provincia di Bolzano; mentre per quanto concerne le esportazioni, sempre nel 1969, il 29,3 per cento del movimento spetta alla provincia di Trento ed il 70,7 per cento alla provincia di Bolzano. Non è logico prevedere che d'ora in poi, con i maggiori poteri attribuiti alla giunta provinciale di Bolzano, sarà chiusa la porta a qualsiasi rapporto commerciale tra il Trentino e le vicine regioni austriache?

E tutto questo per non parlare degli impegni internazionali assunti dall'Italia: per i quali si sarà costretti a fare un'eccezione ingiustificata per l'Alto Adige. L'articolo 2 del trattato della CEE infatti sancisce l'impegno a promuovere, con la costituzione del MEC, il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli stati membri; ad abolire le barriere doganali e le restrizioni quantitative all'entrata e uscita delle merci; ad addivenire all'istituzione di tariffe doganali comuni e alla eliminazione di ogni ostacolo alla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei mezzi; ad attuare una politica comune in agricoltura e nei trasporti e l'istituzione di una banca europea per gli investimenti.

L'Italia si è impegnata ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione di tali obblighi. Le norme della Comunità sono norme del nostro ordinamento giuridico; le norme costituzionali della Comunità hanno quindi forza abrogante di tutte le disposizioni di legge dello Stato italiano ad esse contrarie. Questo è sancito dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Le leggi ordinarie posteriori ai trattati, per essere costituzionali, devono essere conformi alle norme della Costituzione; e a maggior ragione devono esserlo le norme legislative regionali e provinciali.

Come conciliare questo impegno con la politica isolazionista consentita dal disegno di legge in discussione alla provincia di Bolzano? Come conciliare per esempio queste norme internazionali con una legge della provincia di Bolzano che ponga limitazioni a gruppi etnici diversi da quello tedesco? Ecco

il paradosso. Lo « Stato di Bolzano » è pienamente indipendente, non solo rispetto allo Stato italiano ma rispetto anche alla Comunità europea.

È per questi motivi, onorevoli colleghi, che noi proponiamo alla Camera l'accoglimento dei nostri primi tre emendamenti all'articolo 6 del disegno di legge in discussione. Avevo raccomandato l'approvazione dei primi tre emendamenti. Naturalmente dovrò raccomandare l'approvazione anche dei successivi emendamenti, non senza rilevare che, approvato il disegno di legge in discussione, la giunta provinciale di Bolzano, come dire la *Volkspartei*, avrà non l'assoluta maggioranza ma i pieni poteri. Io credo che questo sia ormai un dato acquisito, almeno nel dibattito. Ed è lo Stato italiano che, modificando una legge costituzionale, quei pieni poteri ha concesso, affidando ad una rancorosa delegazione di uno Stato estero ogni facoltà di decisione, non solo politica, ma anche economica.

Questa è l'autentica trappola in cui i nostri governanti hanno trascinato incautamente gli italiani che ancora vivono in Alto Adige, perché saranno proprio le leve economiche a bloccare qualsiasi velleità di resistenza e di opposizione. Sono proposizioni che io e i miei colleghi abbiamo avuto occasione di documentare ampiamente in altre fasi del dibattito. Ma poiché da parte governativa si continua ostinatamente a negare la realtà di questa situazione paradossale, di questo mostruoso tradimento compiuto ai danni della minoranza italiana, desidero soffermarmi ulteriormente sull'articolo 6 e sui relativi nostri emendamenti.

Nel loro insieme, soprattutto i tre articoli in discussione ieri, cioè il 4, il 5 e il 6, nella loro interdipendenza costituiscono il « piede di porco » — *absit iniuria verbis* — messo legalmente in mano alla *Volkspartei*, per scardinare tutto ciò che rimane della costruzione italiana in Alto Adige. È il deterrente di gran lunga più efficace di quelli che i « caroselli » televisivi osannano, utilissimo per cancellare ogni traccia di italianità in Alto Adige. Questi tre articoli, per usare un accostamento più congeniale alla *Volkspartei*, sono altrettante mine che i nostri governanti hanno innescato e hanno affidato ai dirigenti altoatesini di lingua tedesca, per riassetare, a modo loro e in maniera definitiva, la provincia alla quale lo Stato italiano ha rinunciato.

Tutto questo già era evidente quando si discuteva l'articolo 4 del disegno di legge,

che modifica l'articolo 8 dello statuto vigente, il quale è strettamente interdipendente con l'articolo 5 che stiamo discutendo, in quanto non si può parlare di incremento dell'industria, come si parla nell'articolo 6, né di attività collegate al turismo e al commercio, senza parlare del credito, perché esso è la premessa indispensabile dello sviluppo commerciale di una provincia. Ebbene, anche la leva del credito passa in mano alla *Volkspartei*, senza alcun controllo efficiente ed effettivo.

Una breve proposizione: « La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari, ecc. » fa in modo che la *Volkspartei* riceva le chiavi del potere economico. Ovvio la dimostrazione che chi possiede le chiavi della cassaforte è arbitro dell'economia.

La legge in discussione consegna alla *Volkspartei* le chiavi della cassaforte della provincia di Bolzano, che, avvalendosi delle numerose facoltà legislative autonome ad essa concesse, può disciplinare qualsiasi attività economica piccola o grande che sia, dalla bancarella del venditore ambulante al grande complesso industriale. Il credito è l'ossigeno dell'economia: basta chiudere la valvola di immissione e qualsiasi resistenza viene meno. Bisogna obbedire ai voleri e alle discriminazioni di chi manovra quella valvola.

Per quel che riguarda la provincia di Bolzano, non si tratta solo di ipotesi, ma di realtà confortate dall'esperienza di questi anni e dalla particolare situazione locale. La lotta antitaliana, la discriminazione ottusa e feroce si sono scatenate anche nel settore bancario. Passiamo agli esempi dimostrativi. Esiste una banca regionale, la Banca di Trento e di Bolzano, ed esiste una Cassa di risparmio di Bolzano, di cui è presidente un ex colonnello dei carabinieri, Giuseppe Brandstetter (il quale appena lasciata l'Arma si è affrettato a cambiare il Giuseppe in Joseph). Tra i due istituti è cominciata fin dal primo anno della regione autonoma una lotta ad oltranza, perché la *Südtiroler Volkspartei* non poteva tollerare che ci fosse una banca non altoatesina che raccogliesse il risparmio della zona.

Aggiungiamo che la Banca di Trento e di Bolzano fino al 1950 operava soltanto nella provincia di Trento e che fu l'onorevole De Gasperi a favorirne l'estensione anche nel territorio altoatesino, proprio per una concezione più ampia delle esigenze e degli obiettivi della regione.

Il controllo della regione ha finora impedito che la lotta giungesse all'epilogo, che sarà

ormai inevitabile con le nuove potestà legislative accordate alla giunta provinciale di Bolzano, perché l'approvato articolo 4 della legge dà facoltà di aprire e trasferire gli sportelli bancari, ma praticamente dà la facoltà anche inversa, quella di chiudere gli sportelli, e non occorrerà, per ottenere ciò, un drastico provvedimento di chiusura. Basterà manovrare la Cassa di risparmio bolzanina in modo che adotti la più conveniente politica di facilitazione del credito per dirottare la clientela; basterà trasferire gli sportelli della banca « avversaria » in località poco redditizie, e allora quello che è previsto dall'articolo 6 in ordine all'incremento delle attività industriali o commerciali resterà lettera morta, oppure si indirizzerà verso determinate scelte e verso determinate forme discriminatorie.

Non dimentichiamo, infatti, che nella provincia vi è una eccessiva densità di sportelli bancari, ed il fenomeno è accresciuto dalla presenza massiccia delle casse rurali, che sono 68, con 66 sportelli. Anche le casse rurali saranno una valida arma di manovra creditizia, e quindi industriale, commerciale, turistica, agricola, in mano alla *Volkspartei*, tanto è vero che si è prospettata la creazione di un istituto di credito di secondo grado, destinato a raccogliere e investire il danaro che dalla periferia le casse rurali invieranno al centro, e sarà proprio questo istituto che attuerà la nuova politica di investimenti discriminatori elaborati dalla *Volkspartei*.

È logico quindi prevedere quanto difficile, per non dire impossibile, sarà la presenza attiva nella provincia di Bolzano della banca di Trento, come pure di tutte le banche a livello nazionale. Si effettuerà una politica creditizia che coinvolgerà anche istituti di nuova nascita, come l'Istituto di mediocredito regionale e quello Finanziario che era già in programma prima del « pacchetto », e che avrebbe dovuto avere un respiro regionale. È evidente che un domani entrambi gli istituti manovreranno sul terreno degli incrementi e dello sviluppo industriale e commerciale, e per tutte le implicazioni anche di ordine urbanistico opereranno in base a scelte che non saranno quelle globali, di interesse cioè dell'Alto Adige, ma quelle che più direttamente saranno appannaggio della *Volkspartei*.

Il Mediocredito Trentino-Alto Adige fu istituito con legge 15 marzo 1953, con il programma statutario di favorire lo sviluppo delle attività produttive sul territorio della regione mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine; fu istituito con un fondo di 1600 milioni, con quote dello Stato di 800 mi-

lioni, della regione di 450 milioni, della Cassa di risparmio delle due province di 155 milioni, della Banca di Trento e Bolzano di 40 milioni. All'istituto era annessa una sezione per il credito agrario, con un fondo di dotazione di 400 milioni. È da sottolineare che nelle due giunte esecutive della banca (a Trento e a Bolzano) la rappresentanza delle due province è paritetica, ad evitare parzialità o discriminazioni.

Come si è comportata la *Volkspartei* nei confronti di questo istituto, ai fini delle scelte e degli indirizzi di politica economica? Con la solita tattica ostruzionistica, così come aveva boicottato la utilissima legge sulle azioni al portatore e la legge sulle agevolazioni creditizie alle medie e alle piccole industrie. Azioni ostruzionistiche che portarono a un notevole danno economico per l'intera collettività altoatesina.

Tornando al Mediocredito, rilevo alcuni dati che si riferiscono all'attività dell'istituto, e che danno quindi una previsione in ordine a quella che sarà la situazione che si determinerà allorquando questo disegno di legge sarà definitivamente approvato. Nel periodo che va dal 1954 al 1961 furono accordati finanziamenti per 25.925 milioni di lire. I finanziamenti concessi furono: per l'industria a Trento 363 per 15.283 milioni, a Bolzano 189 per 6.372 milioni; per il commercio, 20 (341 milioni) a Trento, 26 (267 milioni) a Bolzano per l'agricoltura, 368 (1.777 milioni) a Trento, 269 (1.885 milioni) a Bolzano. Cifre sufficienti per consentire ai megafoni della *Volkspartei* di aggiungere un nuovo slogan sulla insopportabile discriminazione ai danni degli altoatesini, mentre si trattava, come già per le azioni al portatore e per ogni altra agevolazione creditizia, di boicottaggio della *Volkspartei* medesima di ogni concessione poiché era denaro « impuro » proveniente dallo « straniero ».

Va rilevato altresì un dato molto importante: dei finanziamenti concessi all'industria, ben 10.156 milioni sono stati utilizzati nella provincia di Trento per la costruzione di nuovi impianti industriali e 5.127 milioni per ampliamenti, riammodernamenti e potenziamenti di impianti esistenti; mentre il processo è inverso nella provincia di Bolzano: 2.198 milioni per nuovi impianti, 4.164 milioni per ampliamenti, riammodernamenti e potenziamenti di impianti esistenti. Merito anche questo della *Volkspartei*, e non soltanto per il cocciuto rifiuto a qualsiasi finanziamento che non provenga dall'interno della provincia, ma anche per la perplessità e il disagio di imprenditori italiani a investire

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 1971

in una provincia che già allora appariva come insicura agli effetti di una valida programmazione produttiva. Un boicottaggio, ripeto, ot-tuso e autolesionistico se si riflette che la provincia di Bolzano è anche geograficamente in condizione ideale per l'installazione e il potenziamento di nuovi complessi industriali, per la sua posizione nell'ambito del MEC e per le molteplici facilitazioni finanziarie naturalmente, saggiamente e intelligentemente sfruttate.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

SERVELLO. La stessa sorte avrà la Finanziaria che, se costituita, logicamente dovrà essere provinciale per sopravvivere. Diciamo sopravvivere e non prosperare poiché è un assurdo economico pensare, come impone la *Volkspartei*, a uno sviluppo esclusivamente e rigidamente provinciale, in una economia di mercato che venga a superare sempre più gli angusti confini nazionali. Per non parlare poi dell'altra realtà che ho illustrato: la preferenza — questa sì coatta — dei risparmiatori a servirsi esclusivamente di banche locali, come appunto la Cassa di risparmio di Bolzano e le casse rurali.

Sono argomenti essenziali, di vitale interesse per l'economia di Bolzano; argomenti che la legge di riforma dello statuto regionale e i suoi sostenitori hanno completamente ignorato. È evidente che la *Volkspartei*, almeno per i primi anni in cui gestirà con poteri assoluti l'economia provinciale, convoglierà il denaro che affluirà per molti rivoli (banche locali, contributi dello Stato italiano, imposte e sovrainposte) verso i settori ad essa più cari, l'agricoltura, il commercio, l'artigianato, il turismo finché l'industria avrà i contorni e la fisionomia che essa desidera, contorni e fisionomia di una macroscopica involuzione, e soltanto allora si muoverà aprendo tutte le valvole finanziarie per sostenere l'industria stessa, che sarà fatalmente sopravanzata da quella delle altre regioni, da quella dell'Europa. A meno che... in questo periodo di tempo dalle porte spalancate d'oltre Brennero non affluiranno imprenditori e capitali di chiara impronta etnica e saranno allora i benvenuti.

Questa la situazione obiettiva che la nuova legge è destinata a peggiorare a danno sì degli imprenditori e dei lavoratori italiani, ma a danno evidente anche dell'intera popolazione della provincia di Bolzano, di quella popolazione altoatesina di lingua tedesca, che la *Volkspartei* proclama di voler tutelare e

che invece mortifica e danneggia nel suo spontaneo e agevolato progresso economico.

Alla luce di queste considerazioni che, ripeto, sono la fotografia di una realtà inop-pugnabile, appare patetica la difesa d'ufficio che il Presidente del Consiglio ha tentato di fare in quest'aula. All'onorevole Colombo esperto, per pluriennale attività specifica, di problemi finanziari, non potranno sfuggire i danni che all'economia provinciale e quindi nazionale arrecherà la miope, faziosa politica della *Volkspartei*. Appare patetica soprattutto la sua affermazione che il « raccordo » tra lo sviluppo locale e quello nazionale è bene assicurato dal meccanismo della programmazione « i cui principi ed obiettivi essenziali dovranno essere osservati anche in quella provincia ».

L'onorevole Colombo ha ovviamente tentato di illudere se stesso anzitutto, perché dopo l'approvazione della legge di cui discutiamo la provincia di Bolzano sarà un'entità a sé stante, isolazionista e discriminatoria, chiusa a ogni rapporto col resto dell'Italia, e perché la programmazione nazionale è uno di quei fantasmi evocati periodicamente dai governanti italiani e che sarà ancora più fantomatica in una realtà politica ed economica come quella di Bolzano, già ora chiusa a qualsiasi intesa col potere centrale. Un potere per altro così evanescente da doversi escludere senz'altro qualsiasi autorità di critica, di controllo, di preclusione.

Signor Presidente, anche con il consenso del nostro relatore di minoranza, completo l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6, non senza sottolineare che essi vogliono trovare la loro collocazione precisa e organica in riferimento anche all'articolo 5, che è stato ieri discusso e approvato. L'articolo 5 è indubbiamente la chiave di volta, dal punto di vista economico e finanziario, dell'intera legge, e va strettamente collegato a tutta la politica antitaliana svolta dalla *Volkspartei*.

Ho parlato già della potestà legislativa primaria, mentre le altre dieci voci dell'articolo 6 riguardano la potestà legislativa secondaria. Ma ha proprio senso, in una situazione abnorme come quella dell'Alto Adige, una simile distinzione? Sappiamo tutti per esperienza quanto labili e fatiscenti siano i controlli e i limiti, pur se sanciti da precise disposizioni della legge in discussione (richiamo alla Costituzione dello Stato, richiamo ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, richiamo alle leggi ordinarie dello Stato nei singoli settori, tutti limiti che sono stati largamente sottolineati nel lungo intervento

dell'onorevole Almirante, sicché non voglio naturalmente diffondermi oltre su questa materia, perché certamente sono state convincenti le sue parole e la sua documentazione).

La realtà di oggi (e ancora più quella di domani), è che la *Volkspartei* ha poteri sovrani in Alto Adige e dovrà rispondere della sua attività — permettete che lo dica — soltanto a Vienna, come chiaramente ha precisato il nuovo presidente del consiglio austriaco, il socialista Kreisky.

L'articolo 5, che avete approvato, consente, dunque, alla giunta provinciale di legiferare in materia di: ordinamento degli uffici pubblici; toponomastica; tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare; usi e costumi locali e istituzioni culturali, manifestazioni e attività artistiche culturali ed educative; urbanistica e piani regolatori; tutela del paesaggio; usi civici, ordinamento delle minime proprietà culturali; artigianato; edilizia comunque sovvenzionata; porti lacuali; fiere e mercati; opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche; miniere, comprese acque minerali e termali, cave e torbiere; caccia e pesca; apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; viabilità, acquedotti e lavori pubblici; comunicazioni e trasporti; assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione; turismo e industria alberghiera; agricoltura e foreste; espropriazione per pubblica utilità; assistenza e orientamento dei lavori nel collocamento; opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; assistenza e beneficenza pubblica; scuola materna; assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno potestà legislativa; edilizia scolastica; addestramento professionale.

A sua volta, l'articolo 6 completa il quadro del cedimento, il quadro della espropriazione totale di ogni potere dello Stato, e neppure a favore di una regione, come previsto, sciaguratamente, dalla Costituzione italiana, ma addirittura a favore di una provincia. Si sono aggiunte ben 11 materie nuove, con la giustificazione che per la loro natura sostanziale e per la loro dimensione territoriale sono risultate confacenti alla sfera dell'autonomia delle due province.

Non ci meraviglia tanta generosità se pensiamo ancora una volta alla composizione della Commissione dei 19, nella quale 7 erano i rappresentanti della *Volkspartei*, uno solo il rappresentante locale del gruppo italiano (quel deputato Berloff, democristiano, che per molteplici manifestazioni si è rivelato un abile « violino di spalla » della *Volkspartei*),

un ladino, 5 trentini e 5 rappresentanti nazionali ben scarsamente informati sulla materia da esaminare. Ebbene, alla luce del comportamento e delle intenzioni tante volte chiaramente espresse dai dirigenti della *Volkspartei*, è evidente che ciascuno dei punti compresi fra l'articolo 4 e l'articolo 6 rappresenta un grimaldello in mano alle autorità altoatesine, sicché l'intero articolo che riguarda tutta questa materia appare come una ben lubrificata cerniera di quella trappola, completata dagli articoli 4 e 6, nella quale rimarranno prigionieri gli italiani rimasti in Alto Adige.

Quegli italiani cui è concessa soltanto la tutela formale di un'eventuale votazione per gruppi linguistici separati, quando ci si trovi di fronte a leggi lesive di un gruppo, e il ricorso alla Corte costituzionale da parte dei singoli consiglieri se non sarà accolto il voto separato.

È questo l'unico cenno, nel complesso della legge, a favore degli italiani; un cenno che perfeziona la beffa insieme con il danno, perché è fatale che là dove la potestà legislativa non può arrivare, giungerà facilmente la « trattativa privata », e cioè l'intimidazione, il ricatto individuale e così via. È accaduto in passato, onorevoli colleghi, e certo continuerà ad accadere anche in futuro; vi è anzi da temere che la situazione peggiorerà.

Sarà dunque fatale che le controversie si risolvano *in loco*. Con il ricorso amministrativo? Risponde, nell'ambito di questa legge, l'ordinamento degli uffici pubblici, nei quali, in base al criterio della proporzionalità etnica, a decidere saranno funzionari altoatesini. Con il ricorso alla magistratura? Qui anzi si incontrerà lo scoglio più mostruoso, se pensiamo che la proporzionale etnica è stata stabilita anche per i magistrati.

Sarebbe stata norma di saggezza e di autentica tutela degli italiani lasciati in balia di un'amministrazione faziosa, che insieme all'attuale disegno di legge si fosse provveduto all'istituzione di quel tribunale amministrativo regionale previsto dallo statuto regionale; purché, s'intende, non fosse stato manipolato anche questo istituto, trasformandolo in un « tribunale del popolo » (del popolo di lingua tedesca, beninteso).

Dopo avere letto attentamente i numerosi punti contenuti negli articoli dal 4 al 6, onorevoli colleghi, vi accorgete che anche la norma più innocua è un pugnale puntato contro gli italiani. Di qui le nostre critiche e i nostri emendamenti.

Il punto 3 dell'articolo 5 della legge (già votato dalla Camera, ma al quale faccio un accenno perché esso si collega strettamente all'articolo 6 di cui mi sto occupando) tratta della tutela e della conservazione del patrimonio storico artistico e popolare, tema connesso con il punto 6 (tutela del paesaggio) e con il punto 22 (espropriazione per pubblica utilità). Ebbene, anche la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico potrà risultare utile per estromettere gli italiani e per bloccare le loro iniziative non gradite alla *Volks-partei*, in quanto queste norme potrebbero trasformarsi in un controllo persecutorio anche sui pochi comuni ancora amministrati da italiani.

Analogamente, il controllo sulle istituzioni culturali e sulle manifestazioni ed attività artistiche permetterà di perfezionare il sistema, costantemente attuato in questi anni, di rifiuto a qualsiasi manifestazione italiana, perché sarà sempre valida l'affermazione che « il tricolore è un incubo permanente ». Sarà inoltre consentito incrementare anche le cospicue borse di studio per i giovani altoatesini che andranno a studiare, ovviamente, all'università di Innsbruck, la mecca della antitalianità.

Vi è, al riguardo, un dato che non è recentissimo (riguarda infatti il 1960) ma che è egualmente sintomatico: di 125 milioni elargiti per attività culturali, di cui circa 105 sono andati al gruppo di lingua tedesca e circa 19 agli italiani. Il rapporto, naturalmente, con il nuovo statuto sarà destinato a mutare, ancora a danno degli italiani. Non è superfluo sottolineare che anche questi contributi provengono dal bilancio provinciale, alimentato per nove decimi dal lavoro e dalla produzione di italiani, per cui si ripete il contrasto tra gli italiani che pagano e gli altoatesini che spendono.

Questi sono però soltanto dettagli. Ben più grave è la potestà attribuita alla provincia di Bolzano in materia di urbanistica e di piani regolatori, temi che incidono decisamente sul punto 8 dell'articolo 6. Faccio riferimento a questo articolo anche a proposito dello sviluppo industriale della zona, perché esso è l'ariete per smantellare le difese italiane ancora valide nei grandi centri e il mezzo più efficace per ottenere un più radicale scardinamento dell'industria italiana. Attraverso i piani regolatori e i piani urbanistici, infatti, si potranno limitare le zone in cui collocare le industrie e si potranno imporre trasferimenti di complessi, così da espugnare la città. Sottolineo il fatto che

si tratta di piani già elaborati: vi ha provveduto da tempo l'assessore Benedikter in diverse riunioni tenute a Innsbruck! Dai piani regolatori nasceranno quei consorzi di comuni che aggireranno le posizioni ancora tenute da italiani, accrescendo artificiosamente la maggioranza altoatesina nei consigli, così che sarà facile dirottare le industrie nei centri minori, lontano da Bolzano e da Merano.

A favorire tale manovra intervengono l'articolo 39 della legge, che sostituisce l'articolo 69 dell'attuale statuto e dà alla giunta provinciale facoltà di concedere autorizzazioni in materia di finanza locale, e l'articolo 40 (che sostituisce l'articolo 70) il quale autorizza la medesima giunta ad assegnare quote di integrazione ai comuni per far fronte alle esigenze del bilinguismo.

Altro punto grave, altro grimaldello incautamente offerto alla *SVP*, è l'edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici.

Una norma che all'apparenza è innocua, anzi meritoria. Ma l'esperienza di questi anni è lì, ancora una volta ad ammonirci sui reali programmi della *SVP* e basti pensare all'ostracismo finora attuato nei confronti delle famiglie italiane che non trovano alloggio nelle case popolari di Bolzano, mentre molti appartamenti rimangono vuoti nell'affannosa quanto vana ricerca da parte degli amministratori provinciali di altoatesini disposti ad occuparli.

Incremento, dunque, dell'edilizia popolare; ma non si illudano gli italiani. Per loro non ci sarà mai una casa. E anche questo sarà un mezzo efficacissimo per convincere i nostri connazionali ad abbandonare la partita.

Nelle campagne, poi, già per il 90 per cento ed oltre dominate da altoatesini di lingua tedesca, la situazione si perfezionerà. L'agricoltura continuerà ad essere la beniamina, e verso di essa la giunta provinciale sarà come per il passato prodiga di sovvenzioni, di agevolazioni fiscali, di contributi prelevati ancora e sempre dal gettito fornito dall'industria italiana; così per l'artigianato e per il turismo. Il controllo assoluto ed esclusivo su tutto ciò che è campagna — miniere, acque minerali e termali, caccia e pesca, agricoltura, foreste, ecc. — renderà l'Alto Adige terra vietata non dico alle iniziative degli italiani, ma perfino

al loro temporaneo soggiorno. Essi saranno accettati soltanto negli alberghi del sistema turistico ben sovvenzionato, ma come ospiti stranieri in transito. In tutti gli altri settori non saranno neppure tollerati come ospiti; saranno considerati come intrusi, come indesiderabili, e su di essi si eserciteranno tutte le pressioni consentite e non consentite dalla legge perché se ne vadano.

Queste le facoltà comprese nella pericolosa potestà legislativa primaria, e là dove la ragione fosse dalla parte di italiani che cocciutamente volessero difendere posizioni imprenditoriali faticosamente conquistate, ecco pronto il punto 22 del medesimo articolo: « espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale »; il gioco riuscirà sempre.

Esageriamo dunque a dire che lo Stato italiano ha abdicato a qualsiasi sua funzione in Alto Adige? Esageriamo a dire che si è reciso qualsiasi, sia pure labile, cordone di congiunzione tra l'Alto Adige e il resto della nazione?

Domani lo Stato, se vorrà discutere un qualsiasi problema che riguardi l'Alto Adige, dovrà discutere alla pari come avviene tra due autorità sovrane perché, ripetiamo, la legge oggi in discussione concede quasi tutto e quel poco che non è contemplato sarà conquistato manovrando quelle leve delle quali ho parlato ampiamente.

Questa sarà la pacifica convivenza conclamata dall'onorevole Colombo. Questa la pace in Alto Adige. La pace cioè che sempre esiste là dove, dopo una feroce battaglia, si accampa un vincitore — la *Volkspartei*, in questo caso — che ha stroncato ogni resistenza del vinto: una pace cimiteriale, insomma.

Ho così svolto, signor Presidente, tutti gli emendamenti presentati dal mio gruppo all'articolo 6.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il numero 1) con il seguente:

1) polizia urbana e rurale a carattere locale con espresso divieto di portare armi da fuoco.

6. 1. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quillieri, Serrentino.**

Sopprimere il numero 4).

6. 2. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quillieri, Serrentino.**

BOZZI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. I nostri emendamenti si illustrano, se così si può dire, con la semplice lettura. Siamo in presenza della competenza legislativa secondaria delle province. Questo aggettivo « secondaria » non deve eliminare o ridurre l'importanza del sostantivo e dell'altro aggettivo: « competenza legislativa ».

Il nostro primo emendamento è in armonia con il « pacchetto » e tende a stabilire un divieto, per la polizia locale urbana e rurale, di portare armi.

È un emendamento, che si illustra da sé. Noi riconosciamo la competenza legislativa secondaria di questa materia, ma vorremmo, per ovvie ragioni, che in considerazione del carattere meramente amministrativo di questo tipo di polizia, fosse stabilito il divieto di portare armi.

Il secondo emendamento riguarda il numero 4) dell'articolo 6, che noi vorremmo fosse soppresso. Esso attiene alla competenza legislativa, sempre secondaria, in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori.

Siamo in presenza di una materia di spiccato carattere pubblicistico, in ordine alla quale si pone l'esigenza di una disciplina normativa e amministrativa di assoluta imparzialità. L'imparzialità può essere meglio garantita dallo Stato, data la situazione locale a tutti nota e data la possibilità — sottolineo la parola « possibilità » e mi auguro non debba mai diventare « attualità » — di conflitti tra i gruppi linguistici; occorre che questa materia del lavoro, dominata da una esigenza di bisogno e di necessità, non sia deviata attravverso una legislazione che potrebbe risentire di particolari interessi e attraverso la conseguente attività amministrativa.

Queste, signor Presidente, le ragioni dei nostri due emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento della Commissione:

All'articolo 6 aggiungere, dopo il n. 10), le parole:

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgere questo emendamento e, nel contempo, di esprimere il parere della

Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 6.

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione stessa propone di aggiungere, all'articolo 6, una nuova competenza da attribuire alle due province in materia di attività sportive e ricreative. Trattasi di una competenza di ordine secondario, come tutte quelle previste dall'articolo 6.

Quanto agli emendamenti presentati dai colleghi del Movimento sociale e del gruppo liberale, illustrati testé dall'onorevole Servello e dall'onorevole Bozzi, dirò che la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

L'emendamento 6. 3 tende a sopprimere una competenza che alle province è già riconosciuta dallo statuto vigente il quale al numero 1) dell'articolo 12 attribuisce alle province competenza secondaria in materia di polizia locale urbana e rurale, competenza che le province hanno esercitato dal 1948 ad oggi e non si vede il motivo per cui ora dovrebbe essere tolta.

L'emendamento 6. 1, dei colleghi liberali, è sostanzialmente dello stesso tenore dell'emendamento 6. 3 dei colleghi De Marzio ed altri: pur riconoscendo alla provincia la competenza in materia di polizia urbana e rurale, aggiunge l'espresso divieto di portare armi da fuoco.

Non si comprende la giustificazione di tale norma dal momento che fino ad oggi non sono sorti problemi a questo riguardo. Valgono comunque per la polizia locale, urbana e rurale, delle province di Trento e Bolzano le regole generali esistenti in materia per tutte le polizie locali d'Italia, trattandosi appunto di una competenza di carattere secondario e che deve rispettare, quindi, i principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Per quel che riguarda gli emendamenti 6. 2, presentato dal gruppo liberale e 6. 4 e 6. 5, presentati dal gruppo del Movimento sociale italiano, essi tendono a sopprimere la competenza in materia di apprendistato e di controllo sul collocamento che si vuole attribuire alle province. Si tratta di competenze sempre di tipo secondario, che quindi debbono rispettare i principi fondamentali delle leggi dello Stato, coordinate con la competenza di tipo primario attribuita ai sensi dell'articolo 5, n. 29. È già stato deciso che le province hanno competenza in materia di addestramento e formazione professionale; si è ritenuto opportuno, quindi, che nella stessa materia, relativa all'avviamento al lavoro, nei

limiti stabiliti dai principi delle leggi dello Stato, le province possano avere anche una competenza legislativa e la relativa competenza amministrativa, con la tenuta dei libretti, le qualifiche professionali, il controllo del collocamento, proprio per connessione oggettiva per materia.

Sono analogamente da respingere gli emendamenti 6. 6, 6. 7, 6. 8 e 6. 9, perché vanno nel senso esattamente contrario al criterio fondamentale ispiratore del provvedimento, che mira appunto a trasferire alle province competenze già della regione. Con questi emendamenti, invece, si vuole che la regione conservi queste competenze. Ciascuno di essi ha un riscontro in precedenti emendamenti che la Camera ha già respinto in sede di discussione ed approvazione degli articoli 2, 3 e 5. In materia di industria, abbiamo già respinto l'emendamento 3. 2, che tendeva a mantenere alla regione la competenza relativa; in materia di igiene e sanità, abbiamo già respinto l'emendamento 2. 5 che aveva lo stesso contenuto dell'emendamento 6. 7; la stessa cosa dicasi per quanto riguarda la tutela del paesaggio, di cui all'emendamento 6. 8, l'edilizia sovvenzionata ed altre materie di cui all'emendamento 6. 9.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. L'onorevole Servello, che ringrazio, ha ampiamente illustrato gli emendamenti presentati dal gruppo del Movimento sociale. Pertanto mi limito a dire che li manteniamo ed insistiamo perché vengano posti in votazione.

Poche parole desidero dire a proposito degli emendamenti del gruppo liberale e di quello presentato dall'onorevole Ballardini, a nome della maggioranza della Commissione affari costituzionali.

Noi voteremo a favore degli emendamenti presentati dal gruppo liberale, dissociandoci in questo dalla tesi « innocentista » espressa dal relatore per la maggioranza in ordine al problema delle armi in provincia di Bolzano. È vero che si tratta di una norma di carattere amministrativo che vige sostanzialmente in ogni altra parte d'Italia, ma è altrettanto vero che, in provincia di Bolzano, proprio a questo riguardo, esiste — ed è stata comprovata da dolorosi fatti di sangue che non possiamo dimenticare — una situazione eccezionale. Penso che a ciò abbiano riflettuto i colleghi di parte

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 1971

liberale. A ciò riflettiamo anche noi, votando in favore della norma da loro proposta.

Il secondo emendamento liberale coincide con un emendamento soppressivo da noi presentato e pertanto siamo favorevoli.

Quanto all'emendamento presentato a nome della maggioranza della Commissione dallo onorevole Ballardini, che concerne l'incremento delle attività sportive e ricreative, il nostro gruppo è contrario e ne chiarisco brevemente le ragioni. L'emendamento è formulato al solito in una maniera abbastanza tranquillizzante, perché si parla di incremento delle attività sportive e ricreative e non puramente e semplicemente di attività sportive e ricreative. Vorremmo, però, che ci fosse chiarito il significato del termine « incremento »: significa che, per incrementare le attività sportive e ricreative in provincia di Bolzano, si deve passare necessariamente attraverso la provincia? Non so se ci riuscirete, onorevole Ballardini, nell'attuale situazione, che è — come sapete — *de iure condendo* o, piuttosto, inerisce ad accordi che debbono essere presi al vertice del Governo relativamente al CONI e al potenziamento e all'incremento delle sue attività in ogni parte d'Italia, e alle competenze del Ministero del turismo e dello spettacolo. Mi pare si tratti di una norma aggiuntiva che o lascerà, così come è formulata, il tempo che trova senza produrre alcun effetto oppure determinerà una ulteriore confusione. Non ci piacciono le aggiunte confusionarie od inutili, ed è in questo senso che noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Comincio dal fondo, vale a dire dall'ultimo emendamento cui si è riferito or ora l'onorevole Almirante, perché è stato presentato dalla maggioranza della Commissione. Per questo emendamento il Governo si rimette all'Assemblea.

Per la verità, il dubbio che è venuto all'onorevole Almirante era venuto anche a me. Mi pare che le spiegazioni che sono state date dall'onorevole Ballardini in senso innocentista siano però da condividere. Confesso, cioè, che dalla mia originaria preoccupazione sono arrivato ad una accettazione della linea innocentista del collega Ballardini, con l'avvertenza che, ovviamente, questo incremento delle attività sportive e ricreative non significa scalfire l'esistenza delle strutture orga-

nizzative periferiche che esistono nel campo dello sport e della ricreazione. Per cui la norma ha un valore, direi, eminentemente programmatico, che penso non abbia a determinare motivi di confusione.

Per quello che riguarda gli altri emendamenti, in particolare gli emendamenti 6. 4, 6. 5, 6. 6, 6. 7, 6. 8 e 6. 9, faccio mia, ovviamente, la tesi del relatore Ballardini richiamandomi a quella che è stata la nostra linea già nella seduta di ieri. Ci troviamo di fronte, cioè, ad emendamenti che prefigurano una posizione che è esattamente contraria alla tesi del Governo e della maggioranza; è ovvio quindi che, siccome è su queste novità che si è realizzata una certa intesa, il Governo sia fermo nel respingere tutti questi emendamenti.

Così per l'emendamento che ancora rimane, il 6. 1, presentato dall'onorevole Biondi e illustrato dall'onorevole Bozzi, devo dire che intanto si tratta di una competenza a carattere secondario che, pertanto, si inquadra nel rispetto pieno delle leggi dello Stato; che, inoltre, si tratta di una competenza che esisteva già a livello regionale, e che non possiamo ovviamente in questo clima riservare alla provincia di Bolzano un trattamento peggiorato rispetto a quello che vige in tutto il resto d'Italia. Aggiungo che sarebbe veramente un modo poco congruo di agire da parte del Governo e della maggioranza, che si muove nell'ambito di una fiducia da accordare a queste popolazioni, alle loro rappresentanze locali e ai loro corpi amministrativi locali, quello di provvedere, per prima cosa, a defraudarli di una prerogativa che essi hanno e che non ha nulla a che vedere con l'insorgenza di fatti delittuosi, che ha evidentemente un altro carattere.

Pertanto siamo contrari a tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, mantiene gli emendamenti del suo gruppo, di cui ella è cofirmatario, per i quali la maggioranza della Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario?

SERVELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantiene gli emendamenti Biondi, di cui ella è cofirmatario, per i quali la maggioranza della Commissione ed il Governo hanno parimenti espresso parere contrario?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 6. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Biondi 6. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Biondi 6. 2, e Almirante 6. 4.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 6. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 6. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 6. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 6. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 6. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, così modificato.

(È approvato).

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

Alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

BOFFARDI INES: « Concessione di un assegno speciale annuo a favore degli invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 » (2661) (con parere della V Commissione);

LENOCI: « Modificazioni dell'articolo 11, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato » (2825) (con parere della I e della V Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

GUI ed altri: « Intervento dello Stato per il restauro della cinta murata della città di Montagnana » (2910) (con parere della V e della IX Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura):

SPERANZA ed altri: « Concessione di credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita » (2318) (con parere della V e della VI Commissione).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 7.

Dopo l'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 12-bis:

« Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi — fino alla costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

7. 1. Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 1971

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

La regione e le province esercitano le potestà amministrative relative alle materie elencate, rispettivamente, negli articoli 4, 5, 6 e negli articoli 11 e 12.

7. 0. 1. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci darete atto che noi non stiamo facendo dell'ostruzionismo che sarebbe in questo caso fuori luogo. Mi permetto di esordire così per richiamare la cortese attenzione dell'Assemblea su questo articolo che è uno degli articoli assurdi di questo disegno di legge. E in conformità ad altri precedenti nostri emendamenti che hanno avuto l'esito ben noto, che noi chiediamo la soppressione di questa norma in relazione agli emendamenti n. 9 *sub* articolo 5 e n. 2 e 3 *sub* articolo 6.

Perché mi sono permesso di richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo articolo? Perché l'attuale situazione in questa delicata materia del lavoro è che la provincia di Bolzano ha competenza legislativa primaria nella sola materia dell'artigianato.

Con la presente norma la situazione diventerebbe questa: si attribuirebbe alla regione: a) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento; b) apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche; c) istruzione e addestramento professionale; d) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento con i compiti previsti dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sul collocamento, compreso il controllo di legittimità sugli atti degli uffici di lavoro; e) collocamento e avviamento al lavoro; f) precedenza nel collocamento al lavoro dei residenti nella provincia di Bolzano. A questo riguardo possiamo notare subito una cosa, che del resto balza evidente, e cioè che la provincia di Bolzano ha questa precedenza mentre, ad esempio, non la ha la provincia di Trento.

Ma noi non ci lamentiamo per il fatto che questa precedenza non è concessa alla provincia di Trento perché, più in generale, chiediamo la soppressione dell'articolo 6. Per ultimo è detto che restano prive di efficacia le contrarie disposizioni legislative statali. Quindi non si tratta di estendere in maniera eccessiva la competenza della provincia, in questa materia del lavoro ma si tratta invece di eliminare una assurdità. Non credo che l'Assemblea sia disposta a stabilire una disparità di trattamento tra i lavoratori italiani.

Onorevoli colleghi, noi ci accingiamo a calpestore la Costituzione in modo veramente grave. I comunisti e le sinistre quando si tratta dei lavoratori manifestano con forza la loro solidarietà e fanno quasi delle rivoluzioni ed ora che stiamo per travolgere la Costituzione almeno in due o tre delle sue norme in materia di lavoro, lasciano passare questa cosa in silenzio.

Come ho già detto, noi non stiamo facendo dell'ostruzionismo — non chiediamo votazioni qualificate; ne chiederemo soltanto tre o quattro sugli aspetti fondamentali — però vogliamo che questa norma non passi. Questa norma non può passare perché noi non vogliamo attuare una discriminazione tra lavoratori e lavoratori stabilendo anche in questo caso una riserva etnica e distinguendo i cittadini in cittadini di una categoria e cittadini di un'altra categoria.

Non è concepibile attribuire una così ampia potestà legislativa alla provincia perché non è concepibile una disparità di trattamento assistenziale fra i lavoratori. In questa materia esiste già un caos, per cui lo Stato deve mettere prima ordine in questa materia. La relazione ministeriale manifesta la sua preoccupazione quando avverte: « Va premesso che sotto il profilo organizzativo, gli uffici del lavoro rimarranno nell'ambito degli uffici statali ». Se così fosse, nulla da obiettare, ma non è così, vi rimarranno solo per poco in quanto le province potranno avvalersi di propri uffici, che non resteranno più nell'ambito degli uffici statali.

Quanto ai collocatori, ci si dice che possiamo stare tranquilli perché saranno scelti e nominati dallo Stato. Però è aggiunto che ciò deve avvenire sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati. Di fatto vuol dire che si tratterà di collocatori (è pacifico, non ce lo inventiamo) del gruppo linguistico tedesco. Ed è altrettanto pacifico che nessun cittadino di lingua italiana troverà più lavoro nella provincia di Bolzano. Que-

sto dato di fatto credo che difficilmente potrà essere smentito.

L'ultimo comma dell'articolo 7 è il più grave, in quanto fissa il principio della precedenza nel collocamento a favore dei residenti nella provincia di Bolzano. Quasi a tranquillizzarci si dice che la precedenza prescinde da ogni distinzione basata sull'appartenenza ai diversi gruppi linguistici e da ogni differenza di anzianità di residenza in quel territorio.

Ora, non prendiamoci in giro di fronte a una situazione di tanta gravità. È pacifico, ripeto, che nessun cittadino del gruppo linguistico italiano troverà più lavoro. Vogliamo renderci conto che così operando si violano gli articoli 3, 4 e 16 della Costituzione repubblicana? Parlando di precedenza, è chiaro che si discrimina fra cittadini e cittadini, travolgendo le norme della Costituzione che parlano di pari dignità dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; del diritto al lavoro e del diritto alla libera circolazione e al libero soggiorno. È necessario valutare con attenzione quello che stiamo facendo. E non lasciamoci prendere la mano dal discorso che non si deve emendare questo testo: anche la Commissione qualche emendamento lo introduce; quindi, se non vorrete accogliere tutto intero il nostro emendamento, almeno quest'ultimo comma dovrebbe essere soppresso. Si tratta di una discriminazione intollerabile e per dimostrare che tale è, facciamo l'ipotesi (fra poco ci dovremo occupare degli statuti delle regioni ordinarie) che ogni regione abbia a stabilire una norma di questo genere. Si dovrebbe dare nel collocamento la precedenza ai cittadini che risiedono nell'ambito della regione. Supponiamo, quindi, che ogni regione si sogni di stabilire una norma di questo genere. Che cosa accadrebbe? Se è vero, come si dice nella relazione, che « sotto », diciamo così, non c'è niente, per quale motivo si stabilisce questa vera e propria riserva, cioè questa discriminazione? Sopprimiamola, perché non è serio per uno Stato legiferare in questo modo.

Mi sono permesso di ricordare che verrebbero travolte le norme degli articoli 3, 4 e 16 della Costituzione. Ma, ripeto, il fatto fondamentale è questo: esamineremo tra breve gli statuti delle 15 regioni a statuto ordinario; se in ognuno di essi si prospettasse una soluzione di questo genere, molte province finirebbero per essere soffocate e si impedirebbe addirittura la circolazione della manodopera. Se a

Bolzano dovessero essere create nuove fonti di lavoro, perché non dovrebbe potervi accedere la manodopera italiana proveniente da altre province?

Questi sono i motivi fondamentali che ci hanno indotto a presentare l'emendamento Almirante 7. 1.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo da noi proposto all'articolo 7, dirò che la formula da noi scelta chiarisce molti dubbi. Con essa, infatti, si elimina l'espressione « nei limiti » di cui all'articolo 13, primo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige che ha sempre causato grandi confusioni e della quale si è seriamente occupata anche la dottrina, che ne ha dimostrato l'inconsistenza, dal momento che non è concepibile una limitazione delle potestà amministrative in rapporto ai limiti dei vari tipi di potestà legislativa primaria, secondaria o integrativa, ossia non è concepibile una mezzadria tra lo Stato e la regione o la provincia nelle funzioni amministrative, nel caso che la potestà legislativa della regione o della provincia non sia primaria o esclusiva, ma soltanto secondaria o integrativa.

Mi rendo conto che si tratta di un problema secondario, ma ritengo tuttavia che non sia privo di rilievo. L'emendamento da noi proposto tende anche alla soppressione dell'inciso del tutto inutile dello stesso articolo 13 dello statuto del Trentino-Alto Adige che recita: « che in base all'ordinamento precedente erano attribuite allo Stato ». L'emendamento ha carattere formale, ma è giustificato da motivi di correttezza legislativa, e soprattutto tende a chiarire un dubbio insito nell'attuale formulazione del primo comma del citato articolo 13 (che è stato chiarito dalla formula usata nello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia): cioè se la potestà legislativa integrativa introdotta con l'articolo 7 della presente riforma, del quale abbiamo proposto la soppressione, e la nuova previsione introdotta con l'articolo 8, del quale pure chiederemo la soppressione, diano luogo all'attribuzione alla provincia e alla regione delle relative potestà amministrative. Il dubbio è stato risolto, sia dalla dottrina che dallo statuto del Friuli-Venezia Giulia, in senso negativo, per cui nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 non si produce potestà amministrativa della provincia e della regione. Noi chiediamo, dunque, che anche in questo caso il dubbio venga risolto in senso negativo.

Per questi motivi chiediamo l'accoglimento dei nostri emendamenti.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

BALLARDINI, *Relatore per la maggioranza*. Ho sentito tutta l'argomentazione dell'onorevole Franchi, che non credevo sarebbe stato così rapido e sintetico: del che mi complimento.

L'emendamento soppressivo dell'articolo 7 ha incontrato il parere contrario della maggioranza della Commissione perché l'articolo 7 proposto nel testo della Commissione non presenta nessuno dei pericoli che sono stati segnalati dall'onorevole Franchi, in quanto si tratta dell'attribuzione di una mera competenza legislativa integrativa che, quindi, deve svolgersi non solo nell'ambito dei principi delle leggi dello Stato in materia, ma nell'ambito delle leggi dello Stato in materia. Può essere soltanto una competenza legislativa che aggiunge, che adegua, che completa la legislazione dello Stato, ed è coerentemente coordinata con le altre competenze che nei precedenti articoli abbiamo attribuito alle province: sia quella di cui al punto 29) dell'articolo 5 (addestramento professionale), sia le altre di cui all'articolo 6 in materia di libretti di lavoro, di qualifiche e di avviamento e di controllo sul collocamento. È quindi una norma necessaria per completare le funzioni della provincia in questa materia.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, noi ovviamente sosteniamo i nostri emendamenti e, quindi, mi rimetto a quanto ha detto testé l'onorevole Franchi.

Debbo fare rilevare ancora una volta all'onorevole relatore di maggioranza che le sue tesi « innocentiste » non ci convincono, soprattutto in materia sociale; perché questa è la materia sulla quale più si è discusso in ordine al « pacchetto », anche se se ne è discusso assai poco nelle sedi competenti (in consiglio regionale, quando se ne è potuto parlare, e a livello di partiti politici di maggioranza) in Alto Adige.

L'onorevole relatore di maggioranza sa molto bene che alcuni fra i partiti della maggioranza attuale di governo, esattamente quelli che non parlano in questo dibattito — vale a dire il partito socialdemocratico e il partito repubblicano —, in sede regionale e a livello

di partiti nella regione e in provincia di Bolzano hanno espresso, proprio su queste norme e su questa stessa norma, degli avvisi esattamente coincidenti con i nostri. Ora è spiacevole che codesti rappresentanti della maggioranza governativa si facciano rappresentare da lei, onorevole Ballardini, nel momento in cui ella sostiene tesi esattamente contrarie alle loro e non si facciano rappresentare da noi, che invece sosteniamo le loro tesi; e abbandonino quindi al loro triste destino (se sono esatte le loro e quindi le nostre, tesi) i lavoratori italiani in provincia di Bolzano.

È una nota morale, questa, che mi si consentirà una volta tanto richiamare: non so se sono io l'interprete autorizzato, ma è una nota morale che desidero sollevare in quest'aula.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 7?

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo con il relatore di maggioranza. Si tratta di una competenza integrativa che la provincia assolve nell'ambito della legge e non mi pare che possano sussistere apprensioni così forti, soprattutto con riferimento all'argomento, un po' ad effetto, che il collega Franchi ha illustrato, relativamente alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia di Bolzano. Le ultime parole dicono chiaramente che è esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza. Questo è un fatto abbastanza convincente e direi « parlante ». Quindi esprimo a nome del Governo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento soppressivo 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Onorevole Franchi, mantiene l'articolo aggiuntivo 7. 0. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 1971

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ARMANI, *Segretario*, legge:

Dopo l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 13-*bis*:

« Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

8 1. **Biondi, Bozzi, Protti, Cottone, Giomo, Cantalupo, Monaco, Alesi, Ferioli, Quilleri, Serrentino.**

CAMBA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBA. Il nostro gruppo chiede che l'articolo 8 venga soppresso. La misura 80 del « pacchetto » prevede l'eventuale attribuzione alle province della potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle competenze provinciali, purché conferita con specifiche disposizioni di leggi statali. L'articolo in esame riflette sostanzialmente questa previsione.

È doveroso rilevare come la travagliata storia che ci ha condotti dapprima al « pacchetto », quindi al disegno di legge in discussione, che costituisce una fase dell'attuazione di quello, avrebbe dovuto far riflettere lungamente su tale concessione. Dal momento che risulta la volontà comune di chiudere con il « pacchetto » la vertenza altoatesina, sembra a noi assurdo prevedere contemporaneamente l'istituzione, con l'articolo in esame, di una valvola di recriminazione. Lo emendamento del gruppo liberale chiede quindi la soppressione dell'articolo, anche perché nel « pacchetto » in questione è prevista soltanto la eventuale attribuzione, non l'attribuzione *tout court*, di nuove potestà legislative alle province. D'altronde, si è già concesso tanto alle province che non vedo cosa possa essere ancora loro attribuito.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

8. 2. **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sostituire il capoverso con il seguente:

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione e alle province il potere di emanare norme per la loro attuazione.

8. 3. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sostituire il capoverso con il seguente:

La regione e le province hanno facoltà di adeguare alle loro particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla regione e alle province queste facoltà.

8. 4. **Abelli, Almirante, De Marzio, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidererei richiamare in modo particolare la cortese attenzione del relatore sull'articolo in questione con la speranza di ottenere una risposta meno deludente di quella fornita sull'articolo 7. Noi vorremmo conoscere il significato della norma. Siccome non lo abbiamo capito, abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo, presentando in via subordinata due emendamenti sostitutivi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 1971

Nell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, è detto: « Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ». Noi chiediamo con il primo emendamento sostitutivo che venga adottata la stessa formulazione. Con il secondo emendamento sostitutivo ci permettiamo di proporre, qualora non si ritenesse di arrivare alla formula costituzionale, la dizione di cui all'articolo 6 dello Statuto della regione speciale del Friuli-Venezia Giulia, il quale testualmente recita: « La regione e le province hanno facoltà di adeguare alle loro particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla regione e alle province queste facoltà ».

Si tratta di formule di tutta tranquillità. Per quale motivo dunque si è adottata la dizione di cui all'articolo 8, così lontana dalla formula costituzionale? Quest'ultima dovrebbe poter non destare alcuna preoccupazione nella *Volkspartei*. Perché dunque si è arrivati al testo nebuloso di cui all'articolo 8? Ecco la domanda che rivolgiamo all'onorevole relatore di maggioranza. Di che cosa si tratta in sostanza? Evidentemente, se la *Volkspartei* chiede una formula del genere, qualcosa deve pur esserci sotto. Cosa significa l'espressione « servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto »? Vogliamo scendere ad esemplificazioni?

Noi proponiamo, dunque, in via primaria la soppressione dell'articolo 8 e, subordinatamente, l'adozione della formula costituzionale.

In ulteriore subordine, l'altra valida formula dell'articolo 6 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia. Qualcuno deve pur spiegare a che cosa miri una norma di questo genere dove esplicitamente si parla di servizi non meglio identificati, relativi a materie estranee alle rispettive competenze.

Per questi motivi raccomandiamo l'accoglimento dei nostri emendamenti, nell'ordine di precedenza da noi illustrato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

BALLARDINI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria a tutti gli emendamenti che sono stati proposti all'articolo 8 e quindi sia agli emendamenti soppressivi Biondi 8. 1 e Almirante

8. 2, sia a quelli limitativi De Marzio 8. 3 e Abelli 8. 4.

L'articolo 8 infatti tende ad attribuire alle province, con legge ordinaria dello Stato, una limitata facoltà normativa che sia determinata nel contenuto, nella materia, nell'estensione. Praticamente si prevede la possibilità di attribuire alle province una funzione normativa che ha carattere regolamentare perché questo potere di trasferimento di funzioni legislative limitate a servizi relativi a determinate materie è innanzitutto adottato con legge del Parlamento nazionale e perciò vi è sempre il controllo permanente del Parlamento sull'esercizio di questa facoltà. Inoltre lo stesso Parlamento può esercitare la sua azione di controllo nell'ambito dei limiti ben precisi stabiliti dall'articolo 8. Si tratta, in una parola, del potere di conferire alle regioni una funzione regolamentare relativamente a servizi individuati, ben precisi e delimitati.

Una norma dello stesso genere già esiste nella Costituzione limitatamente alle funzioni amministrative e regolamentari rispetto a leggi dello Stato. Quindi non si tratta di una norma allarmante come ha voluto invece sostenere l'onorevole Franchi e per questo motivo la maggioranza della Commissione ritiene che essa debba essere confermata.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Signor Presidente, faccio osservare che se fosse esatta la tesi testé sostenuta dall'onorevole relatore per la maggioranza egli non avrebbe avuto difficoltà ad accogliere il nostro emendamento sostitutivo De Marzio 8. 3 il quale tende per l'appunto a chiarire, delimitare ed offrire quelle garanzie che l'articolo non offre.

Non si può sostenere, onorevole Ballardini, che questa norma è una norma precisa, con precisi limiti. Basta leggerla per vedere che in essa si parla di « materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto ». Ora che si dica che la dizione « materie estranee » sia una dizione che istituisce un limite quando invece è evidente che essa abbatte ogni limite, mi sembra un po' troppo. Si può dire tutto al più che la maggioranza ritiene di approvare questa norma, ma le motivazioni non mi sembrano fondate.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 8?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 1971

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. A nome del Governo, esprimo parere contrario nei confronti di tutti gli emendamenti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Biondi, mantiene il suo emendamento 8.1 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIONDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Almirante mantiene il suo emendamento 8.2 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 8.3 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 8.4 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 11,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO